



ISTITUZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Art. 3

Disposizioni finanziarie e finali

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

Versione in vigore dal 10 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Estremi	Legge 8 ottobre 2025, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-festa-nazionale-di-san-francesco-d-assisi/art-3-disposizioni-finanziarie-e-finali>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it